

## Ordine degli Avvocati di Belluno



### REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PRATICA FORENSE

TESTO RIVEDUTO E AGGIORNATO

APPROVATO IN VIA PROVVISORIA<sup>1</sup> DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI IN DATA 21.01-18.2.2013

#### **ART. 1** *Iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti*

1. Il laureato in giurisprudenza che intenda avviarsi alla professione forense è tenuto a richiedere l'iscrizione nell'apposito Registro Speciale tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda di iscrizione e l'elenco dei documenti da allegare sono pubblicati sul sito internet dell'Ordine ([www.ordineavvocatibelluno.com](http://www.ordineavvocatibelluno.com)).

2. Gli avvocati con almeno 5 anni di iscrizione all'Albo sono tenuti a comunicare al Consiglio la propria eventuale disponibilità ad accogliere nello studio laureati che intendano svolgere la pratica forense, indicando l'ambito della propria prevalente attività.

Essi dovranno indicare al Consiglio:

- a) come intendono ospitare l'aspirante nel proprio studio, per consentire la preventiva valutazione del decoro della sistemazione e della correlata possibilità di utile svolgimento della pratica nello studio con la dignità e l'assiduità richieste;
- b) se presso il proprio studio risultino eventualmente iscritti altri praticanti avvocati ai fini dell'esercizio della pratica.

3. Le disposizioni che precedono non escludono la possibilità di accordi diretti tra aspirante ed Avvocato. In tale caso la richiesta di iscrizione al Registro Speciale dovrà esser accompagnata dalla dichiarazione dell'Avvocato di cui sopra.

4. Di norma non è consentito ad un Avvocato ospitare presso il suo studio più di 3 (tre) praticanti avvocati.

La pratica può essere svolta solo presso Avvocati con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo.

#### **ART. 2** *Modalità e svolgimento della pratica*

1. Il praticante deve svolgere la pratica forense con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, in vista della futura professione forense, secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento e dalle norme di legge vigenti.

---

<sup>1</sup> Il Regolamento è stato riveduto e aggiornato alle disposizioni del D.L. 24.01.2012 n. 1, conv. in Legge 24.03.2012 n. 27, del D.P.R. 07.08.2012 n. 137, e dovrà essere integrato/modificato tenendo conto delle disposizioni della Nuova disciplina dell'Ordinamento Forense di cui alla Legge 31.12.2012 n. 247, pubblicata in G.U. 18.01.2013 n. 15, entrata in vigore il 02.02.2013 (con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 41, la cui efficacia decorre dal terzo anno dall'entrata in vigore della legge).

## Ordine degli Avvocati di Belluno



2. La pratica forense deve essere svolta in modo continuativo per diciotto mesi, divisi in tre semestri, che formano oggetto di valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine secondo le disposizioni di legge vigenti e del presente Regolamento. L'inizio della pratica decorre dalla data della delibera consiliare di iscrizione nel registro speciale dei praticanti.

3. La pratica forense si articola in tre distinte attività:

- 1) la frequenza di uno studio professionale;
- 2) la partecipazione alle udienze;
- 3) la frequenza obbligatoria per un anno (diviso in 2 semestri) alla Scuola Forense.

4. Il praticante, al momento dell'iscrizione, deve comunicare al Consiglio dell'Ordine se svolge attività di lavoro subordinato pubblico o privato, in quali giorni, con quali orari ed alle dipendenze di quale Ente/datore di lavoro; ove il praticante dovesse intraprendere attività di lavoro subordinato successivamente all'iscrizione, dovrà provvedere alle medesime comunicazioni entro dieci giorni dall'inizio dell'attività lavorativa. Il praticante dovrà altresì indicare se svolge la pratica per l'iscrizione ad altri Ordini Professionali; se segue corsi di preparazione o specializzazione post-universitari; se svolge qualsiasi attività lavorativa a carattere continuativo.

5. Nell'attività dello studio il praticante deve impegnarsi con profitto, cercando di rendersi utile nell'attività del professionista presso cui svolge la propria pratica. L'Avvocato è tenuto, dopo un periodo iniziale, a riconoscere al praticante un'indennità o un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto, anche, eventualmente, con l'assunzione del contributo di iscrizione alla Scuola Forense. E' sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute dal praticante per conto dello studio legale.

6. Il dominus dovrà favorire lo sviluppo di una professionalità autonoma del praticante, consentendogli di seguire clienti propri, sempre che ciò sia compatibile con le disposizioni della nuova legge professionale e conciliabile con l'attività dello studio presso cui svolge la pratica, nonché di partecipare ad attività formative anche fuori dallo studio.

7. Le pratiche affidate dal dominus al praticante devono essere seguite con scrupolo e diligenza.

8. Il Consiglio dell'Ordine valuterà con i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei ed opportuni la veridicità delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e, soprattutto, dai Colleghi presso i quali la pratica viene svolta, nonché l'effettività dello svolgimento della pratica stessa.

### **ART. 3**      *Il libretto di pratica forense*

1. Al momento dell'iscrizione, verrà rilasciato al praticante il libretto della pratica. In esso il praticante deve annotare l'attività svolta di semestre in semestre.

2. Il libretto dovrà essere compilato con tre tipi di annotazioni:

- a) le udienze cui il praticante ha assistito;

## Ordine degli Avvocati di Belluno



- b) gli atti processuali e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato, nel numero minimo di dieci. Al Consiglio dell'Ordine è discrezionalmente riservata la facoltà di richiedere al praticante di produrre copia – debitamente censurata nel rispetto del segreto professionale – degli atti da questi indicati nel libretto;
  - c) le questioni giuridiche – nel numero minimo di due per semestre – di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato.
3. Le annotazioni devono avere per oggetto le udienze e le questioni giuridiche trattate dall'Avvocato presso il quale è svolta la pratica o, previa comunicazione al Consiglio, da altro Avvocato presso lo stesso studio.
4. Il praticante potrà altresì integrare la pratica seguendo anche l'attività di un Avvocato di altro studio, previo deposito al Consiglio dell'Ordine dell'autorizzazione dell'Avvocato all'effettiva frequenza del proprio studio e all'assistenza alle udienze. Tale avvocato dovrà assumere gli stessi impegni del dominus stabiliti nel presente Regolamento.
5. Il praticante è tenuto ad eseguire con tempestività le varie annotazioni.
6. Il libretto della pratica, completo in ogni sua parte, dovrà essere presentato al Consiglio, per la convalida del semestre di pratica, entro 30 giorni dal compimento del semestre. In caso di ritardata presentazione, il Consiglio valuterà le motivazioni addotte, ed ove ritenuta la stessa ingiustificata avrà facoltà di ritenere compiuto il semestre solo alla data di effettiva presentazione del libretto. In caso di mancata presentazione del libretto, come pure in caso di mancata approvazione del medesimo, il praticante non potrà imputare il semestre non convalidato ai fini dello svolgimento della pratica e quindi per il rilascio del certificato di compiuta pratica.
7. L'indicazione da parte del praticante, sul libretto di pratica o nelle relazioni semestrali, di circostanze non corrispondenti al vero, potrà determinare il diniego alla convalida del semestre e sarà oggetto di valutazione disciplinare.
8. Il dominus è tenuto sul proprio onore a verificare la corrispondenza al vero delle indicazioni contenute sul libretto di pratica. L'attestazione da parte del dominus sul libretto di circostanze non corrispondenti al vero costituisce illecito disciplinare sia per il dominus che per il praticante in quanto infrazione al dovere di lealtà e correttezza.
9. Il Consiglio dell'Ordine potrà accertare la veridicità delle annotazioni apposte sul libretto di pratica nei modi ritenuti più opportuni. La mancata consegna del libretto al termine di ogni semestre, oppure l'incompletezza delle annotazioni, nonché l'omessa redazione delle relazioni di cui all'art. 9 (o la redazione di testi superficiali o con mera trasposizione di sentenze o articoli di dottrina), potranno determinare il diniego alla convalida del semestre.

### **ART. 4**      *La pratica presso lo studio professionale*

## Ordine degli Avvocati di Belluno



1. La pratica si svolge principalmente presso uno studio legale e sotto il controllo di un Avvocato, e comporta il compimento delle attività proprie della professione.
2. L'Avvocato presso il quale viene svolta la pratica è impegnato sul proprio onore, anche in ossequio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica e ad istruirlo, consentendogli di esaminare gli incartamenti di studio delle cause più rilevanti, di assistere alle udienze e, quando sia opportuno e consentito dal cliente, di assistere ai colloqui tra Avvocato e cliente.
3. La mancata osservanza di quanto innanzi può costituire motivo di responsabilità disciplinare.
4. Il praticante avvocato ha domicilio nello studio dell'Avvocato presso cui svolge la pratica, ed ivi riceverà, in via esclusiva, tutte le notificazioni e comunicazioni relative alla pratica forense.
5. Delle comunicazioni e dei provvedimenti del Consiglio dell'Ordine riguardanti il praticante avvocato sarà notiziato anche il dominus.
6. Il praticante è tenuto ad un'assidua, preferibilmente quotidiana, frequenza dello studio che non può essere in ogni caso inferiore alle 18 ore settimanali, in aggiunta alla partecipazione alle udienze, con le modalità che indicherà all'atto della presentazione della domanda di iscrizione. In caso di variazione dei modi e tempi di frequenza il praticante avvocato dovrà darne immediata comunicazione scritta al Consiglio.
7. Qualora il praticante si trasferisca presso altro Avvocato, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine, allegando attestazione di frequenza sino a quel momento da parte del professionista dal quale il praticante si trasferisce, nonché dichiarazione del nuovo Avvocato che accoglie il praticante. L'eventuale pratica effettuata nel nuovo studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuta ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.
8. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio per qualsiasi motivo, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, il professionista presso cui la pratica è svolta è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.
9. Il praticante avvocato è vincolato al segreto su tutte le notizie apprese nel corso della pratica.

### **ART. 5**      *La partecipazione alle udienze*

1. Il praticante è tenuto ad assistere ad almeno trenta udienze, con esclusione di quelle nelle quali non sia svolta effettiva attività difensiva, per ogni semestre, così articolate:
  - a) dieci udienze civili davanti al Tribunale o alla Corte d'Appello;
  - b) dieci udienze penali avanti al Tribunale (comprese quelle avanti al G.I.P., il G.U.P., il Tribunale Militare e Tribunale del Riesame), alla Corte d'Assise o alla Corte d'Appello, con esclusione, in ogni caso, rinvii o altre udienze in cui non sia stata svolta attività difensiva di rilievo; è consentita l'indicazione di non oltre tre udienze di patteggiamento (in udienza preliminare o altrimenti allegando copia dell'istanza depositata);

## Ordine degli Avvocati di Belluno



- c) le restanti dieci potranno riguardare qualsiasi Autorità Giudiziaria, civile, penale, amministrativa, tributaria.
2. Sarà ritenuta valida l'assistenza a non più di due udienze al giorno, e la partecipazione alle udienze dovrà risultare diluita lungo tutto l'arco del semestre così da evidenziare continuità ed assiduità nell'esercizio della pratica.
3. La presenza del praticante alle udienze penali potrà essere attestata da qualsiasi Avvocato presente in udienza, ma laddove l'Avvocato attestante non sia il dominus o l'Avvocato di cui all'art. 3 punto 4, il praticante dovrà relazionare brevemente sullo svolgimento dell'udienza stessa.
4. La presenza del praticante alle udienze civili, ecc., dovrà risultare dal verbale d'udienza, di cui il praticante allegherà copia semplice al libretto di pratica.
5. Il praticante avvocato impegnato in attività estranee alla pratica forense, che indichi nel libretto l'assistenza ad un'udienza tenutasi in coincidenza con i giorni ed orari dedicati alle predette attività (così come comunicati al Consiglio dell'Ordine), dovrà allegare al libretto di pratica la documentazione del titolo (permesso del datore di lavoro, ferie, congedo o quant'altro) in base al quale ha potuto assentarsi dall'impegno extra praticantato per assistere all'udienza.

### **ART. 6**      *La frequenza alla Scuola Forense*

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha istituito la "Scuola Forense" con lo scopo di preparare i frequentanti a sostenere l'esame di Stato di Avvocato.
2. Ogni anno il Consiglio dell'Ordine organizza 2 corsi semestrali di formazione e di aggiornamento professionale per praticanti avvocati. Ciascun semestre ha una durata non inferiore a 60 ore di lezioni teoriche e pratiche, da svolgersi, secondo il calendario che verrà di anno in anno deliberato dal Consiglio dell'Ordine. Nel corso dello svolgimento del programma potranno essere organizzate attività integrative.
3. La frequenza al corso di formazione professionale della Scuola Forense ha funzione integrativa e non sostitutiva della pratica forense e del tirocinio di 18 mesi in uno studio legale ed è obbligatoria per tutti i praticanti iscritti nel Registro dei Praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Belluno.
4. La partecipazione dei praticanti avvocati al corso di formazione verrà sottoposta ad una verifica finale del profitto nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo della Scuola Forense. Il conseguimento dell'attestato di partecipazione, ai sensi del successivo punto 7, costituisce requisito per il completamento della pratica forense.
5. Il contributo per la partecipazione al corso viene deliberato annualmente dal Consiglio dell'Ordine.
6. La frequenza al corso è ammessa anche ai praticanti iscritti al Registro Speciale, che abbiano già ottenuto il certificato di compiuta pratica, per aggiornamento professionale.
7. L'attestato di partecipazione ai 2 corsi semestrali, che costituisce uno dei presupposti per il rilascio del certificato di compiuta pratica, verrà rilasciato ai praticanti che abbiano seguito **almeno 100 ore** di lezione

## Ordine degli Avvocati di Belluno



(tra teoriche e pratiche) obbligatorie e abbiano superato la verifica finale con profitto. La presenza alle lezioni verrà rilevata da un delegato della Scuola Forense mediante rilevamento elettronico o altro sistema stabilito dal Consiglio dell'Ordine.

### **ART. 7**      *La frequenza ai corsi post universitari*

1. La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza ad uno dei corsi post universitari previsti dall'art. 18 del R.D.L. 27.11.33. n° 1578 convertito con modificazioni dalla L. 22.01.34 n° 36 e disciplinati a norma dell'art. 2 del D.P.R. 10.04.90 n° 101.

Durante la frequenza di tali corsi i praticanti dovranno comunque presenziare alle prescritte udienze per semestre ed annotare le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato. Il Consiglio potrà valutare l'opportunità di ridurre il numero minimo di ore di frequenza alla Scuola Forense obbligatoriamente richiesto.

2. I praticanti frequentanti la Scuola di Specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 D.L. 17.11.97 n° 398 (con esito positivo al termine del biennio), sostitutiva di un anno della pratica forense, sono tenuti a svolgere un semestre di pratica con frequentazione dello studio legale, delle udienze e della scuola forense (1 modulo semestrale), nel rispetto del presente regolamento.

3. Ove il praticante iscritto alla Scuola di Specializzazione di cui sopra non dovesse ottenere il diploma, potrà al più avvalersi della previsione di cui all'art. 1 comma terzo D.P.R. 10.04.1990 n° 101 in tema di corsi post universitari sopra riportata, non potendo in ogni caso il Consiglio dell'Ordine eccepire l'interruzione della pratica.

### **ART. 8**      *La pratica all'estero*

1. La pratica professionale può essere parzialmente svolta, per non più di sei mesi, in un altro paese dell'Unione Europea, presso professionisti legali, con titolo di Avvocato o equivalente, abilitati all'esercizio della professione, o anche frequentando lo studio professionale di un Avvocato italiano posto in altro paese dell'Unione Europea.

2. L'iscritto che intende svolgere un periodo di pratica all'estero deve:

- a) richiedere all'Ordine la preventiva autorizzazione a svolgere la pratica all'estero per il periodo richiesto, dando indicazione dell'attività che andrà a svolgere;
- b) produrre la dichiarazione dell'Avvocato presso il cui studio il praticante sarà accolto, nonché quella dell'Avvocato italiano presso cui il praticante è iscritto.

Al termine del periodo autorizzato, il praticante dovrà altresì redigere una dettagliata relazione sull'attività svolta presso lo studio legale estero, controfirmata dall'Avvocato straniero.

La frequenza dello studio legale di un Avvocato straniero non esonera il praticante dall'obbligo di frequentazione delle udienze come previsto dal D.P.R. 10.04.1990 n° 101. In tal caso, peraltro, durante il

## Ordine degli Avvocati di Belluno



semestre di pratica all'estero, il numero delle udienze minimo richiesto sarà ridotto a venti (di cui dieci civili e dieci penali) e, in parziale deroga a quanto stabilito dall'art.5, punto 2, potrà ammettersi che la partecipazione alle udienze sia concentrata in un breve periodo, anziché diluita lungo tutto l'arco del semestre.

### **ART. 9**      *Relazioni semestrali*

Al termine di ogni semestre il praticante dovrà redigere due relazioni su casi concreti che hanno formato oggetto della sua attività, omettendo di indicare ogni riferimento anagrafico delle persone interessate, approfondendo le questioni di diritto trattate (una di diritto sostanziale, l'altra di diritto processuale).

Al termine del secondo e del terzo semestre il praticante dovrà redigere anche una relazione su una questione di natura deontologica, commentando una decisione del C.N.F. o comunque approfondendo le problematiche applicative delle norme del codice deontologico forense.

Le relazioni dovranno essere firmate dal praticante e controfirmate dal dominus.

### **ART.10**      *Abilitazione al Patrocinio*

1. Dopo la convalida del secondo semestre di pratica, il praticante può presentare domanda di abilitazione all'esercizio del patrocinio avanti al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica del distretto di Corte d'Appello di appartenenza, e ciò limitatamente ai procedimenti di cui all'art. 7 L. 16.12.99 n° 479 e ss.mm.ii..

2. Sono tenuti a tutti gli adempimenti di cui al presente Regolamento anche i praticanti i quali, ammessi al patrocinio avanti al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica, svolgano la pratica al di fuori dello studio di un Avvocato. Essi debbono comunicare tale intendimento al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed inoltre documentare la trattazione di almeno 25 nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione.

3. L'abilitazione all'esercizio del patrocinio ha vigenza di sei anni. Il praticante decadrà automaticamente dall'esercizio del patrocinio professionale al compimento del settimo anno dalla data della delibera consiliare di prima iscrizione nel registro speciale dei praticanti.

4. Il praticante abilitato al patrocinio dovrà comunicare al Consiglio dell'Ordine, senza ritardo, la propria PEC.

5. Il praticante abilitato al patrocinio che abbia ottenuto il certificato di compiuta pratica è soggetto all'obbligo della formazione continua secondo le disposizioni del relativo regolamento.

### **ART. 11**      *Certificato di compiuta pratica*

Al termine dei 18 mesi, il praticante potrà richiedere il certificato di compiuta pratica al Consiglio dell'Ordine del luogo in cui ha svolto la maggior parte della pratica, ovvero, in caso di parità, del luogo in

## Ordine degli Avvocati di Belluno



cui la pratica è iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta, ed individua la Corte d'Appello presso cui il praticante può sostenere gli esami da Avvocato.

### **ART. 12**      *Cancellazione dal registro speciale*

1. Il praticante che, dopo il primo anno di iscrizione, non ha presentato domanda di abilitazione all'esercizio del patrocinio o che, per qualsiasi motivo, non ha conseguito ovvero ha perduto detta abilitazione, viene convocato dal Consiglio dell'Ordine, successivamente al rilascio del certificato di compiuta pratica, per valutare la sussistenza dei presupposti di iscrizione al registro speciale e l'eventuale cancellazione.
2. Il praticante abilitato al patrocinio può viceversa conservare l'iscrizione per tutto il periodo di vigenza dell'abilitazione e viene cancellato d'ufficio dal registro dei praticanti abilitati alla scadenza, ovvero nel caso in cui sia iscritto nell'albo degli Avvocati.
3. La delibera di cancellazione del praticante dal registro speciale per motivi diversi dall'iscrizione del medesimo nell'albo degli Avvocati, deve essere preceduta dall'audizione del praticante e va comunicata al medesimo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo PEC.

### **ART. 13**      *Norme disciplinari. Rapporti con il Consiglio dell'Ordine*

1. Il praticante è tenuto all'osservazione delle norme del codice deontologico forense. La violazione di tali norme costituisce illecito disciplinare.
2. Il praticante è in ogni caso tenuto a collaborare con il Consiglio dell'Ordine per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità.

### **ART. 14**      *Disposizioni finali*

Le modifiche apportate al presente Regolamento entreranno in vigore a far data dal 1°3.2013 e si applicheranno, ove più favorevoli, anche ai praticanti già iscritti.